



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot. n.4594/ Gen.

Al Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81

N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V, II e VI

Ai Consiglieri regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e
Ricerche

S E D E



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Prot. n. 459 del 29/06/07

**Oggetto: Proposta di Legge "La casa della salute per l'integrazione delle attività socio-sanitarie di base e per la partecipazione democratica in Campania".
(Reg. Gen. n.276)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Cammardella, Giusto, Nocera e Rosania.
Depositata il 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame;
II e VI Commissione Consiliare per il parere.

Consiglio Regionale Campania
V Commissione Permanente

Prot. n. 446/06-09-07

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **14 GIU. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

**“LA CASA DELLA SALUTE PER L’INTEGRAZIONE
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE DI BASE E
PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA IN
CAMPANIA”**

**Ad iniziativa dei Consiglieri
Antonella Cammardella, Angelo Giusto, Vito Nocera e Gerardo Rosania**

Ruolo Generale n. 276



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La sanità pubblica in questi ultimi anni vive grosse difficoltà. Dopo qualche anno dalla promulgazione della legge di riforma sanitaria, in nome dell'enorme aumento della spesa, si sono iniziate a prendere delle misure di limitazione sia della spesa che dei servizi.

In questo percorso di riduzione della spesa sanitaria regionale, e sulla scorta della legge finanziaria nazionale per l'anno 2007 che apposta 10 milioni di euro per la sperimentazione di una nuova struttura sanitaria Extra - Ospedaliera che unisca in un unico centro le prestazioni attualmente fornite dai medici di famiglia, dai pediatri, dagli specialisti ambulatoriali, dalla guardia medica e dall'insieme dei Servizi Socio Sanitari, si inserisce questo testo di legge che istituisce le Case della Salute.

La Casa della salute è la sede unica dei servizi e degli operatori a cui accedono i cittadini che si trovano nella condizione di chiedere un aiuto sia esso sanitario, sociale, di disagio lavorativo e ambientale e può essere allocata nelle sedi degli ospedali che nell'ambito dell'attuazione del Piano Regionale Ospedaliero devono essere riconvertiti.


La Casa della salute, con l'essenzialità della rete dei servizi, con i sistemi informatizzati e con la sua struttura organizzativa, assicura un forte coordinamento per garantire comunque un'attività programmata e l'integrazione delle attività sanitarie, sociali e sociosanitarie dell'area di riferimento.

La Casa della Salute è un contesto di prevenzione e di partecipazione: la prevenzione si pone in essere attraverso l'indagine sulle condizioni di salute territoriale, dei danni e dei rischi presenti che devono essere eliminati o almeno si deve tendere ad eliminarli. Nella Casa della Salute vi devono essere presenti gli operatori della prevenzione nelle loro diverse espressioni: prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina veterinaria, igiene ambientale; la partecipazione vive nel fatto che i cittadini organizzati discutono con gli operatori del piano - sociale e sanitario - che si deve fare per mantenere e migliorare la condizione di salute della popolazione. E dove, al tempo stesso, si verifica il funzionamento delle strutture e dei servizi, e si possono fare proposte di fronte alla rilevazione di nuove domande, o di comprensione di pratiche inutili e dannose.

La Casa della Salute, quindi, fornisce le cure primarie: dove per cure primarie s'intendono anche quelle domiciliari, non solo le cure che normalmente e istituzionalmente svolgono i medici di base, ma anche quelle che tendono il più possibile a mantenere al proprio domicilio la persona cronica non autosufficiente, che richiede l'intervento dello specialista e di cure che possono essere configurate come cure ospedaliere (nella misura in cui sono possibili).

Pertanto a questo proposito la Casa della Salute deve avere una relazione con l'ospedale, il quale interviene, tramite i suoi specialisti a domicilio, ma nel quale i medici di base si rapportano con i curanti quando questi ricoverano un loro paziente. Il rapporto con l'ospedale mira ad eliminare la possibilità di dimettere i pazienti cronici in modo selvaggio, senza avere stabilito il percorso personale (la presa in carico).

Inoltre la Casa della Salute opera in relazione con i servizi territoriali: di Salute Mentale, con il Consultorio, con il SERT, con tutte le strutture essenziali per la cura e la riabilitazione. La Casa della Salute deve interagire con tutti, al fine di diventare per il paziente il punto di sintesi e coordinamento degli operatori e dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania

***Capitolo 1
Della Casa della Salute***

***Articolo 1
definizione***


1. Si istituiscono, sul territorio regionale, le Case della Salute.
2. La Casa della salute è la sede pubblica nella quale la comunità locale di un'area elementare si organizza ai fini della promozione della salute.
3. La Casa della salute, in rapporto ai bisogni sociosanitari dei cittadini, realizza la contiguità spaziale e la compresenza temporale dei servizi sanitari e sociali presenti nell'area elementare per la loro integrazione operativa nell'unità di tempo e di spazio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
Obiettivi specifici

1. La Casa della salute opera per programmi condivisi con la popolazione, intervenendo sui temi dell'educazione alla salute, della prevenzione primaria e secondaria, delle cure primarie, dell'assistenza sociosanitaria, della riabilitazione funzionale e dei servizi sociali.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Sede

1. La Casa della salute ha sede preferibilmente in un unico edificio. Per esigenze economiche e strutturali, alcuni servizi possono trovare collocazione in sedi esterne alla Casa della salute.
2. In ogni caso, la Casa della salute realizza il coordinamento e la verifica di tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali che sono assegnate all'area elementare.
3. La Casa della salute, al proprio interno, risponde alle esigenze del lavoro di gruppo degli operatori, svolge in modo unitario le attività di promozione, di prevenzione e di cura
4. La sede è dotata di arredi, attrezzature informatiche e diagnostiche e di presidi sanitari atti a svolgere l'attività sanitaria e sociale, sia nelle forme ambulatoriali che in quelle di ricovero non ospedaliero.
5. La Casa della salute è, di norma, posta al centro dell'area elementare e, nel rispetto della normativa edilizia vigente, è accessibile alle persone con difficoltà motorie o con disabilità.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Collocazione della Casa della salute


1. La Casa della salute è il presidio dell'area elementare del distretto sociosanitario.
2. L'area elementare è costituita, indicativamente, da una popolazione fino a 20 mila abitanti, tenendo conto della conformazione del territorio, della densità della popolazione, della rete delle comunicazioni per l'accesso ai servizi. Alla definizione della stessa possono concorrere più comuni associati fra loro.
3. Le aree elementari sono definite tramite intesa tra l'Azienda sanitaria locale e il Comune singolo o associato che svolge le funzioni di governo del distretto sanitario e della Zona sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5
Programmi di attività

1. La Casa della salute concorre alla definizione del Programma delle attività territoriali (Pat) di cui all'articolo 3-quater della legge n. 229/'99 e del Piano sociale di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/ 2000 e ne attua gli obiettivi attraverso programmi annuali discussi e condivisi attraverso le procedure stabilite dal Regolamento interno di cui all'articolo 20.



Consiglio Regionale della Campania

Capo 3
Delle attività della Casa della salute

Articolo 6
Natura delle aree di attività

1. La Casa della salute è organizzata in aree di attività di natura amministrativa, sanitaria, sociosanitaria integrata e sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Area delle attività amministrative


1. L'area delle attività amministrative ha la funzione di semplificare i percorsi assistenziali dei cittadini e di liberare gli operatori, in particolare i medici di medicina generale, dalle incombenze burocratiche.
2. L'area è dotata di personale in proiezione dal distretto sanitario e dal Comune.
3. Gli operatori amministrativi sono adeguatamente formati anche alla mediazione linguistico-culturale per l'informazione e la comunicazione con i cittadini, relativamente ai servizi erogati e per il supporto alle attività sanitarie e sociali.
4. Il personale dell'area svolge operazioni di segreteria, di raccolta dati, di archiviazione, di economato e ogni altra attività necessaria al governo amministrativo della struttura.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8
Area degli sportelli integrati

1. Nella Casa della salute si realizza lo Sportello unico competente per le attività del Centro Unificato di Prenotazione del SSN (CUP) e per le attività del Segretariato sociale del Servizio sociale professionale.
2. Lo Sportello unico svolge l'attività d'informazione, di prenotazione, di presa in carico e di accompagnamento del cittadino per l'accesso alla rete dei servizi dell'area sociosanitaria e dell'Azienda sanitaria e ospedaliera di riferimento.
3. La presa in carico dell'utente e la definizione dello specifico progetto assistenziale è realizzata da personale specificamente preparato e abilitato che acquista la funzione di case manager.
4. L'orario di apertura dello Sportello è stabilito in rapporto alle necessità della popolazione. Il personale dello Sportello è collegato funzionalmente con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con il Servizio sociale.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Area della continuità assistenziale, dei prelievi, delle medicazioni e delle donazioni di sangue


1. Nella Casa della salute, sulla base della programmazione distrettuale, è collocato il Servizio di Pronto intervento 118 con ambulanza e medico a bordo.
2. Nella Casa della salute è collocato il Servizio della continuità assistenziale in orario notturno e in giornate festive e il servizio delle visite e dei prelievi a domicilio del cittadino.
3. Tra i medici della continuità assistenziale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è stipulato uno specifico protocollo per realizzare lo scambio di informazioni, l'utilizzo degli archivi sanitari, le forme di collaborazione che garantiscono al cittadino la continuità e la qualità terapeutica ed assistenziale.
4. L'attività di prelievo ambulatoriale è svolta in uno spazio funzionale della Casa della salute.
5. Per l'attuazione del servizio delle risposte a domicilio (entro le 48 ore), l'Amministrazione regionale stipula un protocollo con le Poste italiane s.p.a.
6. Nella Casa della salute è organizzato un Ambulatorio medico chirurgico delle prime cure, in funzione nelle ore diurne, per i piccoli interventi di sutura e di medicazione.
7. In questa stessa area, viene organizzata l'attività di donazione del sangue, con l'apporto delle Associazioni di volontariato.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10
Area della prevenzione


1. Nella Casa della salute è organizzato un Servizio di sanità pubblica nel quale operano, in proiezione, operatori del Dipartimento della prevenzione collettiva dell'Azienda sanitaria locale.
2. Nell'area è collocato il Consultorio familiare, quale unità d'offerta con una pluralità di funzioni per la salute della donna, con particolare riguardo alle donne immigrate, alle lavoratrici, all'educazione della donna al parto, alla prevenzione degli stati abortivi, alla prevenzione dei rischi nel campo della maternità e dell'infanzia, all'educazione sessuale degli adolescenti e alla preparazione dei giovani alla vita di coppia.
3. Il programma annuale di attività della Casa della salute tiene conto dei dati epidemiologici, dei fattori di rischio e delle segnalazioni delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di volontariato che si occupano della salute dei cittadini e realizza una stretta collaborazione tra tutti gli operatori impegnati nel campo della prevenzione, della cura e dell'educazione alla salute.
4. Nell'area della prevenzione sono costituiti Gruppi di lavoro per la messa a punto di progetti, per la elaborazione e pubblicazione di materiale di informazione, per lo sviluppo di campagne rivolte alla promozione di corretti stili di vita.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11
Area dei servizi sociali


1. Nell'area dei servizi sociali opera un'équipe che è articolazione del Servizio sociale professionale di Zona.
2. Essa si occupa dell'attività di Segretariato sociale, della consulenza, della presa in carico e counseling della persona.
3. Il Servizio sociale integra il proprio personale con quello sanitario per la costituzione e il funzionamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
4. Il Servizio sociale promuove l'attuazione del progetto di assistenza individuale con l'obiettivo dell'autonomia della persona per il progressivo superamento dalla dipendenza assistenziale.
5. L'area dei Servizi sociali collabora con il Comune e di concerto con gli Enti responsabili nel territorio delle politiche educative, formative e dell'avviamento al lavoro, promuove la presa in carico globale dei soggetti fragili ed esposti al rischio di emarginazione sociale, quali le persone con disabilità, con sofferenza psichica, i minori e le famiglie in stato di disagio, gli anziani malati cronici e non autosufficienti, gli immigrati, le persone dipendenti da sostanze psicotrope e da alcool, gli ex detenuti.
6. L'Area dei servizi sociali programma le azioni di protezione sociale sulla base delle informazioni prodotte dagli Osservatori sui bisogni sociali della Provincia e dei Comuni e delle indagini mirate dei Servizi volte ad individuare le fasce della popolazione a rischio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12
Area delle cure primarie


1. L'Area delle Cure Primarie è un'articolazione del Dipartimento delle cure primarie costituito nel Distretto ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgv. n. 229/'99 e costituisce la sede unitaria per il trasferimento volontario degli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
2. La Regione, sulla base dell'Accordo regionale stipulato con le Organizzazioni professionali dei MMG e dei PLS e con le Organizzazioni sindacali confederali, in adempimento dell'articolo 46 dell'Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale, istituisce il Fondo a riparto per la retribuzione degli Istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'articolo 59, lettera B.
3. L'area delle Cure primarie è organizzata con attività collegiali comprendenti medici, infermieri, servizi di segreteria, tecnologie diagnostiche (telemedicina , teleconsulto), servizi informatici collegati allo Sportello unico del Centro di prenotazione e dell'archivio clinico.
4. Nell'area delle cure primarie trova inoltre collocazione l'équipe infermieristica che stabilisce la propria partecipazione alle diverse attività sanitarie interne ed esterne alla Casa della salute.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13
Area delle degenze territoriali

1. L'area delle degenze territoriali (Ospedale di Comunità) dispone di alcuni posti letto destinati a persone che necessitano di ricovero a bassa intensità assistenziale, difficilmente curabili a domicilio ma che non abbisognano di ricovero ospedaliero.
2. L'accesso ai posti letto è stabilito dal medico di medicina generale che garantisce la continuità terapeutica ed è disciplinato da uno specifico Protocollo approvato dall'Azienda sanitaria locale, elaborato congiuntamente con i Medici di medicina generale dell'area elementare.
3. Le degenze territoriali assicurano prestazioni farmaceutiche e presidi sanitari gratuiti, garantiscono nelle 24h le prestazioni infermieristiche e i servizi generali sulla base di un atto deliberativo dell'Azienda sanitaria locale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14
Area delle attività specialistiche


1. L'Area delle attività specialistiche è dotata di ambulatori per l'assistenza specialistica, compresa l'assistenza odontoiatrica.
2. L'area delle attività specialistiche è funzionante con l'apporto di operatori sanitari dipendenti dal Servizio sanitario Nazionale, in particolare operanti nell'Ospedale facente capo alla ASL competente per territorio, nonché con operatori in regime di convenzione.
3. L'Area delle attività specialistiche prevede un rapporto sistematico fra specialisti e medici di medicina generale per garantire la continuità del ciclo terapeutico.
4. Nell'Area delle attività specialistiche trovano collocazione le articolazioni dei Dipartimenti di salute mentale, della prevenzione collettiva e delle dipendenze.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15
Area delle attività riabilitative

1. L'Area delle attività riabilitative, opportunamente attrezzata con palestra e piscina terapeutica (anche in convenzione con altre unità di offerta), svolge l'attività di recupero e di riabilitazione funzionale sia negli spazi propri che in sedi esterne (a domicilio, in strutture sanitarie protette, in Centri diurni, nell'ambiente scolastico).
2. L'Area è sede di un Centro per l'assegnazione dei presidi sanitari, degli ausili tecnici occorrenti all'attuazione del progetto riabilitativo personalizzato a favore di soggetti con disabilità temporanee o permanenti, lievi o gravi, ivi compresi i bambini e gli anziani.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16

Area delle attività sociosanitarie

1. La contiguità spaziale dei servizi sanitari e sociali realizzata nella Casa della salute consente di rendere operante l'integrazione professionale nell'unità di tempo e di spazio.
2. Nell'area trova collocazione l'équipe per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che comprende, in forme programmate e disciplinate dall'Accordo tra l'Azienda sanitaria locale e il Comune, le Assistenti sociali, il medico di base, gli specialisti, gli infermieri, gli Operatori sociosanitari.
3. Nella stessa area è attivato il Centro diurno.

Sulla base della programmazione distrettuale e del Piano sociale di Zona, nella Casa della salute possono essere realizzate, per il bacino di riferimento dell'area elementare, strutture residenziali rivolte a persone disabili e ad anziani non autosufficienti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 17

Tecnologie diagnostiche ed informatizzazione

1. La Casa della salute dispone di tecnologie diagnostiche semplici (es. radiologie, ecografi, mammografi, spirometri, ecodopler, etc.)
2. Nella Casa della salute i medici di medicina generale possono giovare degli strumenti derivanti dall'innovazione tecnologica e dai sistemi di informatizzazione.
3. Nella Casa della salute i medici di medicina generale stabiliscono, in tempo reale, rapporti di consulenza e di collaborazione con centri di alta qualificazione (scambio di informazione medica tra operatori e strutture sanitarie, per il supporto della diagnosi, consulto a distanza per garantire risposte appropriate e per evitare ricoveri impropri) .



Consiglio Regionale della Campania


Capo 4

Del Funzionamento interno della Casa della salute

Articolo 18

Responsabile del Presidio e collegialità direzionale

1. Il Direttore del distretto, d'intesa con il Comune, nomina il Responsabile della Casa della salute tra il personale laureato o con diploma universitario facente parte dell'organico del presidio.
2. L'organico dei servizi e del personale operante nella Casa della salute è disposto tramite Accordo di programma stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgv. n. 267/2000, tra l'Azienda sanitaria locale e il Comune ove ha sede la Casa della salute.
3. Il Responsabile si avvale di un Ufficio di coordinamento. Il Regolamento di cui all'articolo 20 ne disciplina la composizione, il ruolo e il funzionamento.
4. Il Responsabile, di propria iniziativa o dietro richiesta, attiva incontri periodici con il Comitato di partecipazione dei soggetti sociali e dei cittadini.
5. Il Responsabile indice, periodicamente e tutte le volte che l'Ufficio di coordinamento lo richiede, la Conferenza dei servizi per l'esame del programma e per la verifica della sua attuazione



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 19

Il Comitato di partecipazione dei soggetti sociali e dei cittadini

1. In ogni Casa della salute è costituito un Comitato di partecipazione dei soggetti sociali e dei cittadini.
2. Il Regolamento stabilisce la composizione del Comitato, le modalità di designazione, il ruolo assegnato e le forme del suo funzionamento.
3. Il Comitato interloquisce e si confronta con il Responsabile della Casa della salute in materia di programmazione, gestione e controllo della efficacia e qualità degli interventi e dei servizi erogati.
4. Il Comitato promuove iniziative che contribuiscono a realizzare obiettivi di salute individuale e collettiva anche nelle forme dell' autogoverno e dell'auto aiuto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 20 ***Regolamento***

1. La Casa della salute è dotata di un Regolamento relativo al suo funzionamento.
2. Il Regolamento determina i compiti del Responsabile della Casa della salute, la composizione e il ruolo dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato di partecipazione e stabilisce le relazioni che devono intercorrere tra questi Organi della Casa della salute
In particolare, il Regolamento stabilisce procedure e tempi per la definizione del programma annuale prevedendo le forme di partecipazione come passaggio vincolante per la legittimità degli atti.
3. Il Regolamento è approvato dall'Azienda sanitaria locale d'intesa con il Comune interessato, previa consultazione degli operatori riuniti in Conferenza dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania

Capo 5
Comuni e Regione per la Casa della salute

Articolo 21
Accordo di programma

1. La Regione, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, nell'ambito del Coordinamento Tecnico Provinciale (CTP), impegna i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali a stipulare con i Comuni singoli o associati facenti parte dell'area elementare, un Accordo di programma nel quale devono essere precisate e definite le aree dell'integrazione sociosanitaria, il modello organizzativo dei Servizi, le risorse finanziarie a carico dei rispettivi bilanci, la dotazione del personale che ogni Ente mette a disposizione.
2. Per rendere omogenee le forme organizzative dell'integrazione sociosanitaria, la Regione predispone uno specifico Schema-tipo di Accordo e costituisce un apposito Gruppo tecnico amministrativo come supporto per la realizzazione in tutta la Regione dell'Accordo di programma.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 22
Compiti del Comune

1. Il Comune (o la Municipalità o la Circoscrizione) ove ha sede la Casa della salute è impegnato a trasferire nel presidio i Servizi sociali di propria competenza e a realizzare l'integrazione con le attività sanitarie e sociali che dipendono dall'Azienda sanitaria locale.
2. Il Comune (o la Municipalità o la Circoscrizione) partecipa ai programmi della Casa della salute sulla prevenzione primaria e sull'educazione alla salute, intervenendo sulle determinanti ambientali quali acqua, aria, alimenti e suolo e sulle condizioni sociali che sono causa di malessere dei cittadini, favorendo processi di integrazione tra le diverse aree di popolazione più fragili ed esposte alla emarginazione.
3. Il Comune (o la Municipalità o la Circoscrizione) favorisce la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi e all'attuazione degli obiettivi della Casa della salute.
4. Il Sindaco è l'autorità sanitaria del Comune e i servizi di sanità pubblica sono tenuti a fornire la documentazione richiesta per l'esercizio di tali competenze.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 23
Compiti della Regione

1. La Regione, entro tre mesi dall'approvazione della presente proposta di legge, approva un Atto di indirizzo e coordinamento con il quale inserisce la Casa della salute nella programmazione distrettuale e zonale, quale sede unitaria di ricomposizione e di qualificazione dei servizi e quale strumento per l'attivazione della partecipazione dal basso dei cittadini.
2. La Regione finalizza a questo obiettivo i contenuti dell'Accordo regionale con i Medici di Medicina generale e con le Organizzazioni sindacali confederali.
3. La Regione emana disposizioni vincolanti alle Aziende sanitarie locali sia per l'attivazione graduale e progressiva della Casa della salute nelle aree elementari che per la collaborazione tra questi presidi, il Distretto sanitario e il presidio ospedaliero.
4. La Regione costituisce all'interno del Dipartimento per la salute dei cittadini, uno specifico Servizio multi disciplinare per la programmazione delle Case della salute da attivare nelle Aziende sanitarie locali-
5. Nella fase iniziale, la Regione stabilisce che ogni Azienda sanitaria locale provveda alla realizzazione di almeno una Casa della salute in un'area distrettuale.
6. La Regione istituisce uno specifico Capitolo di bilancio per la realizzazione delle Case della salute con stanziamenti in conto capitale e attiva un Fondo regionale per l'incentivazione delle Cure primarie in applicazione della Convenzione per la Medicina generale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 24
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato "Casa della Salute".



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 25
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.